

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 47 (1975)
Heft: 1

Artikel: Giustizia militare
Autor: Brivio, R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-246309>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Giustizia militare

Con questa nuova rubrica che verrà curata dal sig. I ten Riccardo Brivio, segretario del tribunale di div 9B, si vogliono avvicinare tutti i lettori della RMSI ai problemi insiti nella giustizia militare; pertanto verranno pubblicate sentenze del Tribunale di cassazione militare in affari ticinesi e sentenze del Trib div 9B, come pure piccole note concernenti il diritto penale militare in genere. (NdR)

Apriremo questa rubrica con un estratto di una sentenza del TMC attinente la procedura, in particolare del rimedio della cassazione.

Art. 189 cpv. 3 e 4 OGPPM (1)

Carattere perentorio del termine assegnato dal Gran Giudice per la redazione definitiva del ricorso per cassazione; concetto di redazione tempestiva.

Estratto dei motivi:

1. Nella presente fattispecie, si pone avvantutto il problema della tempestività ricorsuale.

Risulta infatti che, con lettera raccomandata dall'11 maggio 1973, il Gran Giudice ha accordato al ricorrente un termine massimo e improrogabile fino al 22 maggio 1973 per l'inoltro dell'allegato. Detto termine è stato assegnato in conformità all'art. 189 cpv. 3 e 4 OGPPM, che recita:

«Per la redazione definitiva del ricorso, il Gran Giudice accorda un termine di 10 giorni al massimo.... Gli atti scritti devono pervenire all'autorità competente per riceverli ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, al più tardi entro mezzanotte dell'ultimo giorno del termine».

E' incontestabile che il documento in oggetto non è stato intimato secondo le modalità di legge entro la mezzanotte del 22 maggio, bensì soltanto il 23 maggio, alle ore 17.00, presso la cancelleria civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino.

Per costante giurisprudenza del Tribunale militare di cassazione (v. STMC 31.1.63 in re D. c. TD 4), il termine di 10 giorni al massimo,

accordato dal Gran Giudice per la redazione del ricorso per cassazione è un termine perentorio, che non può essere prorogato.

Oltre a ciò, il Tribunale militare di cassazione ha già sentenziato che:

„Auf die innert 24 Stunden nach Eröffnung des Urteils angemeldete Kassationsbeschwerde kann nur eingetreten werden, wenn sie auch rechtzeitig begründet wird. Rechtzeitig ist die Begründung, wenn sie spätestens innerhalb der vom Grossrichter gemäss Art. 189 Abs. 3 MStGO angesetzten Frist eingereicht wird“.

Giova rilevare che la dichiarazione di ricorso di data 17 aprile 1973 non contiene nessuna motivazione.

Abbondanzialmente si osserva che, oltre tutto, la cancelleria civile del Tribunale di Appello non era qualificata per ricevere il gravame, a mente del menzionato art. 189 cpv. 4 OGPPM.

2. Omissis

23 agosto 1973 L. c. TD 9B

I ten R. Brivio

1) Organizzazione Giudiziaria e Procedura Penale per l'armata federale (Legge federale del 28 giugno 1889) RS 322.1.